COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) SANTARELLI

Seduta del 11/07/2023

FATTO

Parte ricorrente agisce in questa sede per ottenere "*la rettifica* dell[a] *segnalazione sia in CRBI che sistema eurisc e condanna alle spese arbitrali*". Questi i fatti e le argomentazioni poste a fondamento della domanda. Parte ricorrente riferisce di essere stato segnalato illegittimamente "*a sofferenza*" in Centrale dei Rischi dall'intermediario convenuto in relazione ad un contratto di finanziamento, ancora in corso, in regolare svolgimento con piano di rientro. Ritiene la segnalazione illegittima sia sotto il profilo formale che quello sostanziale. Afferma, infatti, (i) di non aver mai ricevuto il preavviso di imminente segnalazione in violazione della normativa di settore di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991; (ii) che l'intermediario segnalante non ha effettuato la valutazione della sua situazione finanziaria, benché la voltura a sofferenza presupponga l'esistenza di un perdurante stato di insolvenza e che questa insolvenza si configuri come una situazione finanziaria deficitaria tale da giustificare la segnalazione a sofferenza.

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso per le seguenti ragioni: (a) parte ricorrente ha stipulato un contratto di finanziamento per un importo di € 32.000,00 da rimborsarsi in 84 rate di cui ha versato solo le prime 8 rate interrompendo a partire dal 04/04/2021 i pagamenti; (b) in data 10/04/2021 ha inviato a parte ricorrente, unitamente al sollecito di pagamento per la prima rata insoluta, una mail contenente l'informativa sui tempi di conservazione delle informazioni sui SIC; (c) in seguito al mancato riscontro della predetta

comunicazione, inoltrava in data 26/04/2021 tramite il servizio T***e una raccomandata elettronica contenente un avviso di imminente segnalazione nei SIC, raccomandata ricevuta in pari data; (d) in occasione della registrazione di un secondo insoluto, ha inviato a parte ricorrente una ulteriore mail nonché una raccomandata elettronica tramite il servizio T***e contenente l'avviso di imminente segnalazione in Centrale dei Rischi spedita in data 19/05/2021 e ricevuta in pari data; (f) al 21/06/2021, la posizione di parte ricorrente registrava un insoluto pari ad € 20.066,50 e pertanto veniva inviata, sempre tramite il servizio T**e, una lettera di costituzione in mora ex art. 1219 c.c. contenente anche l'avviso di iscrizione nei SIC, ricevuta in pari data; (g) in data 01/10/2021, tramite il servizio T***e veniva inviata a parte ricorrente la risoluzione del contratto per inadempimento, la decadenza dal beneficio del termine nonché il preavviso di segnalazioni nelle banche dati creditizie con comunicazione ricevuta in data 08/10/2021; il medesimo avviso veniva inviato anche tramite raccomandata A / R presso l'indirizzo di residenza di parte ricorrente; (h) quanto al profilo sostanziale, sono documentalmente provati i ritardi nel pagamento delle rate, ritardi idonei a giustificare le segnalazioni nei SIC nonché la condizione di squilibrio economico – finanziario che giustifica le segnalazioni in CR; (i) in data 08/10/2021 parte ricorrente ha formalizzato una proposta di rientro del debito che è stata accettata; (j) alla data delle controdeduzioni parte ricorrente risultava essere debitore del residuo importo di € 31.930,00 con l'effetto che non è possibile disporre la cancellazione delle segnalazioni in CR in conformità alla normativa di settore.

Parte ricorrente ha replicato per confermare quanto già espresso nel ricorso ed insistere per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.

DIRITTO

Parte ricorrente lamenta l'illegittimità delle segnalazioni a sofferenza in Centrale dei Rischi e nel "*sistema EURISC*" disposte a proprio carico dall'intermediario convenuto per carenza del presupposto formale (mancato preavviso) e del presupposto sostanziale (mancata valutazione della complessiva situazione finanziaria del debitore), anche in considerazione della stipula di un piano di rientro in corso e in regolare svolgimento, e ne chiede la "*rettifica*". Nel reclamo parte ricorrente aveva chiesto (oltre alla documentazione attestante il debito) la cancellazione solo della segnalazione in Centrale Rischi. Dunque, va in primo luogo rilevato che il ricorso è inammissibile nella parte in cui si riferisce ai SIC, dal momento che manca il reclamo.

Venendo al merito della domanda, risulta dalla visura in CR prodotta da parte ricorrente relativamente al periodo gennaio 2000 – settembre 2022 (è bene ricordare in proposito che i dati visibili sono quelli degli ultimi tre anni dalla data della consultazione) che (i) la prima segnalazione a sofferenza risulta essere disposta dall'intermediario nell'ottobre 2021, data dalla quale il nominativo di parte ricorrente risulta segnalato anche nella Sezione Informativa sotto la voce "*sofferenze - crediti passati a perdita*" (non per effetto di una cessione del credito); (ii) l'importo segnalato nella categoria "*sofferenza*" decresce progressivamente da detta data (ottobre 2021) fino a settembre 2022 (ultima informazione visibile nel documento prodotto), verosimilmente a seguito della conclusione del piano di rientro di cui si è riferito nella ricostruzione dei fatti rilevanti; (iii) parte ricorrente risulta essere segnalata a sofferenza anche da un altro intermediario. Quanto ai presupposti per la segnalazione, partendo da quello formale, risulta agli atti che parte ricorrente ha ricevuto varie comunicazioni di preavviso di cui alcune tramite il servizio T***e (il 26/04/2021 denominata "*avviso di imminente segnalazione del suo nominativo nei sistemi di informazione creditizia*" consegnata in pari data; il 19/05/2021 denominata "*avviso di*

imminente segnalazione del suo nominativo in Centrale dei Rischi" consegnata in pari data; il 01/10/2021 denominata "*risoluzione contrattuale e decadenza dal beneficio del termine*" consegnata in data 08/10/2021) ed una del 24/09/2021 spedita a mezzo di raccomandata A/R in data 05/10/2021 all'indirizzo di residenza di parte ricorrente e regolarmente consegnata in data 08/10/2021, come risulta dalla cartolina di ritorno.

Ora, fermo quanto ora precisato quanto all'invio di vari preavvisi in data anteriore alla segnalazione, la recente pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 4519/2023 ha confermato l'orientamento già manifestato da questo Arbitro in ordine agli effetti della eventuale mancanza di un preavviso e fissato il seguente principio di diritto: "*L'invio ex art. 125, comma 3, T.U.B. della informativa di imminente segnalazione in Centrale Rischi non costituisce un presupposto di legittimità della segnalazione ma l'adempimento di un obbligo di trasparenza, la cui violazione può dar luogo soltanto alla tutela risarcitoria in favore della parte lesa"*. Pertanto, nella specie, anche a prescindere dalla sussistenza del preavviso (e a prescindere dalla questione idoneità a provarne l'invio mediante il servizio T***e, su cui sono da riscontrarsi orientamenti non univoci tra i vari Collegi territoriali), la segnalazione in Centrale Rischi è (comunque) legittima e la mancanza del preavviso potrebbe al più valere ai fini di una domanda di danni, non proposta da parte ricorrente in questa sede e comunque sprovvista di qualsivoglia allegazione e prova.

Venendo al presupposto sostanziale, parte ricorrente nega che la propria situazione finanziaria complessiva fosse tale da giustificare la classificazione a sofferenza della propria posizione, anche in considerazione piano di rientro in corso di esecuzione. Ora, secondo i principi applicabili alla materia, la segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi (a differenza dell'omologa segnalazione nei SIC) presuppone una valutazione, da parte dell'intermediario, della complessiva situazione economica e finanziaria del cliente (Circ. 139/91 sez. II cap. II par. 1.5: *"L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore.")* e cioè una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza. Dai dati disponibili tale situazione patrimoniale deficitaria pare sussistere (basti considerare, ad esempio, che parte ricorrente risultava segnalata anche da altro intermediario e che i pagamenti dovuti sulla base del contratto originario sono cessati dopo la ottava rata e sono ripresi solo dopo la risoluzione dello stesso e la decadenza dal beneficio del termine con la conclusione, sei mesi dopo, di un piano di rientro). Va altresì rilevato che la stipulazione del piano di rientro non implica una immediata cessazione della segnalazione. La Circolare della Banca d'Italia n. 139/91, Cap. II, Sez. I, § 8, prevede che "*rimborsi parziali del credito comportano una corrispondente riduzione dell'importo segnalato*" mentre "*La segnalazione di una posizione di rischio tra le sofferenze non è più dovuta quando*: *- viene a cessare lo stato di insolvenza o la situazione ad esso equiparabile; - il credito viene rimborsato dal debitore o da terzi, anche a seguito di accordo transattivo liberatorio, di concordato preventivo o di concordato fallimentare remissorio; …*". Secondo il costante orientamento di questo Arbitro la disciplina regolamentare che governa la segnalazione dei nominativi dei clienti inadempienti nel sistema informativo della Centrale dei Rischi se, da un lato, non accorda al piano di rientro attitudine a far cessare la segnalazione del precedente insoluto, prevede che a seguito dei singoli versamenti debba essere ridotto l'ammontare del debito oggetto di segnalazione in misura pari ai pagamenti effettuati. Il che è proprio quanto risulta essere stato effettuato nella specie. Difatti l'importo del credito segnalato in CR dal mese di ottobre 2021 (data di

conclusione del piano di rientro) al mese di settembre 2022 (ultima informazione visibile in CR) ha registrato delle variazioni via via decrescenti in conseguenza dell'avvenuto pagamento delle rati previste dal piano di rientro.

Per completezza, va osservato che nel reclamo parte ricorrente aveva formulato una domanda subordinata di richiesta di esibizione documentale ex art. 117 comma I e 119 comma IV TUB con riferimento alla prova dell' "*an e quantum debeatur dell'esposizione a sofferenza iscritta*". Tale domanda non risulta riproposta nel ricorso (in cui le richieste sono state specificatamente formulate) e comunque l'intermediario ha prodotto in questa sede copiosa documentazione attestante sia il contratto originario sia la stipulazione del piano di rientro sia le varie comunicazioni inviate a parte ricorrente e da questi ricevute.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA